

CAMERA DEI DEPUTATI N. 239

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MAROLI, LUSSIGNOLI

Presentata il 2 luglio 1979

Norme sull'inquadramento previdenziale e assicurativo dei lavoratori dipendenti da cooperative che operano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte costituzionale con propria sentenza n. 185 del 14 luglio 1976 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 344 (norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi agricoli unificati).

Si pone di conseguenza la necessità di un intervento legislativo che da una parte eviti ai lavoratori dipendenti dalle imprese associate (cooperative), inquadrate per il passato nei settori non agricoli, un declassamento delle prestazioni previdenziali in atto e dall'altra determini, da parte di tutte le imprese associate che, pur essendo agricole, operano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti, la corresponsione dei contributi sociali dei settori non agricoli necessari a coprire tali prestazioni.

È solo il caso di ricordare che in base alla sentenza della Corte costituzionale sopracitata le prestazioni di alcune decine di migliaia di lavoratori verrebbero ridotte poiché si applicherebbero loro le norme vigenti in agricoltura che, pur più favorevoli per alcuni trattamenti di disoccupazione, sono invece inferiori per quanto riguarda le altre prestazioni, soprattutto pensionistiche, essendo basate su retribuzioni convenzionali anziché sulle retribuzioni effettive che sono alla base delle prestazioni stesse.

L'inquadramento ai fini previdenziali ed assicurativi nei settori non agricoli delle società cooperative che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci si rende peraltro necessario per evitare che il costo delle prestazioni previdenziali si trasferisca a carico degli altri lavoratori non agricoli o dello Stato; ciò avrebbe luogo se ai dipendenti di tali cooperative venis-

sero garantite le prestazioni dei settori non agricoli mentre alle cooperative venisse applicata la contribuzione dell'agricoltura.

In questo modo, accanto alla tutela previdenziale ed assicurativa dei lavora-

tori delle cooperative, si garantiscono anche gli interessi degli altri lavoratori e di altre imprese senza peraltro ledere le condizioni di miglior favore che l'efficace strumento della cooperazione già usufruisce o usufruirà in altri comparti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 per i lavoratori dipendenti dagli organismi cooperativi che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici, nonché dei Consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario, si applicano i trattamenti previdenziali in atto per i lavoratori inquadrati, ai fini previdenziali e assicurativi, nei settori non agricoli.

ART. 2.

Gli obblighi contributivi degli organismi cooperativi indicati all'articolo 1 sono quelli previsti per i settori non agricoli, ivi compresi gli obblighi previsti dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969 (nuovo sistema di versamento dei contributi INPS per la rilevazione della misura della retribuzione ai fini del calcolo della pensione e la semplificazione dei contributi INPS-INAM-INAIL).